

# **ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE**

Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068  
(GU 11/02/54, n. 34)

## **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
Oggetto della professione

**Articolo 2**  
Esercizio della professione

**Articolo 3**  
Incompatibilita'

**Articolo 4**  
Obbligo del segreto professionale

**Articolo 5**  
Vigilanza sull'esercizio della professi

## **TITOLO VI** **GLI ONORARI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI**

**Articolo 47**  
Criteri per la determinazione degli onorari

**Articolo 48**  
Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali

**Articolo 49**  
Deposito di documenti presso il Consiglio del Collegio

## **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
Oggetto della professione

A coloro che sono iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, è riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale, di economia aziendale nonché in materia di amministrazione e di tributi. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:

- a. l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
- b. le perizie contabili e le consulenze tecniche;
- c. la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento contabile dalle imprese;
- d. i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;
- e. le funzioni di sindaco delle società commerciali e degli altri enti;
- f. le divisioni di patrimoni, la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;
- g. i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali;
- h. le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa.

L'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni devono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra ai ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori o che l'amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei ragionieri e periti commerciali, né quanto può fare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.

## **Articolo 2**

### **Esercizio della professione.**

Il ragioniere e perito commerciale non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo.

## **Articolo 3**

### **Incompatibilità.**

L'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi e d'incarico di gestioni esattoriali.

L'iscrizione nell'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

## **Articolo 4**

### **Obbligo del segreto professionale.**

I ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale.

Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco e revisore di società od enti.

#### **Articolo 5**

##### **Vigilanza sull'esercizio della professione.**

L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale spetta al Ministro per la grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte d'appello.

## **TITOLO VI**

### **GLI ONORARI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI**

#### **Articolo 47**

##### **Criteria per la determinazione degli onorari**

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti c, tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale.

#### **Articolo 48**

##### **Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali**

I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, dell'urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

#### **Articolo 49**

##### **Deposito di documenti presso il Consiglio del Collegio**

I ragionieri e periti commerciali non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

Su reclamo dell'interessato, il Consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.